

Tribunale di Brescia, sentenza del 31 gennaio 2025, n. 421 – compravendita di partecipazioni sociali, onere della prova, patto leonino, inadempimento contrattuale, opzione put, difetto di causa, eccessiva onerosità della prestazione

Un'alterazione quantitativa del numero di azioni vincolate ad un patto parasociale può essere dedotta in giudizio solamente se supportata dalla puntuale allegazione delle operazioni societarie che hanno originato tale sopravvenienza contrattuale.

La risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. del contratto di compravendita di una partecipazione sociale non può essere domandata in giudizio qualora il comportamento delle parti denoti una protratta tolleranza nei confronti dell'inadempimento tale da attenuare l'intensità dello stesso e da rendere manifesto il persistente interesse di entrambe le parti alla prestazione stessa (cfr. Cass. n. 22346/2014; Cass. n. 10127/2006).

Nell'ambito di un trasferimento di partecipazioni sociali, il patto di opzione *put* che attribuisce – limitatamente ad un circoscritto intervallo temporale – al cessionario il diritto di far (ri-)acquistare la partecipazione oggetto del trasferimento al cedente ad un prezzo maggiore rispetto a

quello di acquisto non contravviene al divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. Infatti, la contenuta efficacia temporale di tale pattuizione fa sì che questa non comporti uno stravolgimento "totale" e "costante" della *causa societatis* tale da stravolgere il ruolo del socio nella società (cfr. Cass. n. 27283/2024).

L'opzione *put* concernente una modesta partecipazione nel capitale sociale non è idonea a contravvenire il divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. in quanto, non consentendo – in ragione della sua ridotta misura – che il suo titolare possa incidere in misura rilevante sulla gestione della società, non può nemmeno comportare un'alterazione della causa societaria.

La mancanza di corrispettivo a fronte di un'opzione *put* (ancorché non controbilanciata da una corrispondente opzione *call*) non è idonea di per sé ad alterare il sinallagma di tale negozio giuridico, e, quindi, ad essere una prova del suo difetto di causa. Infatti, l'obbligato potrebbe essere compensato non da una controprestazione in denaro ma da altre utilità riguardanti più ampi rapporti tra le parti; quali, per esempio, la sua funzione a rendere più appetibile una compravendita di partecipazioni sociali.

Ai fini della prova dell'eccessiva onerosità sopravvenuta di un'opzione *put* riguardante partecipazioni sociali deve essere allegata una perizia della società datata al momento di esercizio dell'opzione; e, non successiva a tale momento.

*Principi affermati nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da una società ingiunta-opponente, la quale eccepiva dinanzi al Tribunale la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di una partecipazione sociale stipulato con il convenuto. Questa, in via principale, chiedeva che fosse dichiarata la nullità dell'opzione *put* pattuita nella stessa data e relativa al medesimo oggetto; e, in via subordinata, che fosse dichiarata*

l'inefficacia dell'esercizio di tale opzione da parte dell'acquirente convenuto.

[Sent. 31.01.2025 n. 421Download](#)

(Massime a cura di Edoardo Compagnoni)